

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

DI competitività. Il decreto legge, che è stato approvato ieri dalla Camera, conferma la «stretta» sui controlli societari

Sindaci di Srl, spazio alla revoca

Per le società a responsabilità limitata obbligo di nomina in casi circoscritti

FOCUS



Angelo Busani

Collegi sindacali di Srl sempre nel mirino del legislatore: la legge di conversione del Dl 91/2014 approvata ieri dalla Camera e che si appresta a ottenere l'ultimo via libera del Senato conferma la diminuzione delle funzioni di controllo nelle Srl e nelle cooperative ma incide sui collegi sindacali vigenti, sancendo che la cessazione del presupposto di obbligazione di nomina del collegio sindacale è «giusta causa» di revoca del collegio stesso. Ma ripercorriamo da capo la vicenda.

Con l'articolo 20, comma 7, Dl 91/2014, il capitale minimo per costituire una Spa (precedentemente stabilito in 120mila euro) è stato fissato in 50mila euro. Cioè, dopo aver di recente consentito la Srl con il capitale di un solo euro e dopo aver fissato il minimo di capitale per la Spa in 50mila euro, evidentemente il legislatore mostra di aver abbandonato la "vecchia" concezione del capitale sociale come strumento di garanzia per le obbligazioni sociali, per privilegiare invece un concetto di capitale sociale a cui è attribuita la "sola" funzione di essere il punto di riferimento, da un lato, per stabilire la caratura delle quote di partecipazione dei soci alla vita societaria e, d'altro lato, per essere la sentinella d'allarme in caso di perdite rilevanti. Questo abbassamento del limite minimo ha immediate conseguenze. Ad esempio:

a) la Spa non unipersonale si può oggi costituire versando i 25 centesimi solo di 50mila euro (e cioè 12.500 euro) e non più calcolando i centesimi su 120mila euro;

b) tutte le Spa possono ora procedere a una riduzione volontaria del loro capitale fino a raggiungere la nuova soglia minima di 50mila euro e, quindi, consentendo ai soci di farsi rimborsare la somma corrispondente alla differenza tra l'attuale valore nominale del capitale sociale e il nuovo importo minimo di 50mila euro;

c) il nuovo limite minimo di 50mila euro diventa rilevante al fine del ripianamento delle eventuali perdite che eccedano il predetto minimo, le quali potranno essere dunque ripianate con apporti che ripristinino il capitale sociale non più alla vecchia soglia di 120mila euro ma alla nuova soglia minima di 50mila euro;


d) d'altra parte, quando occorrerà calcolare la rilevanza della perdita, e cioè se essa ecceda o meno il terzo del capitale sociale, anche questo calcolo è ora da riferire non più al vecchio valore di riferimento di 120mila euro ma al nuovo valore di 50mila euro.

Alla nuova norma sul capitale minimo della Spa, il Dl 91/2014 (all'articolo 20, comma 8) ha affiancato poi la previsione per la quale nelle Srl (e nelle cooperative) scompare ogni correlazione tra capitale sociale e obbligo di attivazione delle funzioni di controllo. In precedenza, infatti, se il capitale della Srl giungeva ai 120mila euro, scattava l'obbligo di attivare l'organo di controllo. Ora, invece, qualsiasi sia il suo capitale sociale, la Srl può fare a meno di ogni tipo di organo di controllo. Il che genera, invero, una situazione un po' paradossale, in quanto si potrà avere una Spa con 50mila euro di capitale sociale con il collegio sindacale obbligatorio e una Srl con tre milioni di euro di capitale sociale priva di organo di controllo. In altri termini, l'organo di controllo della Srl dovrà d'ora innanzi essere nominato (non più in base al suo capitale sociale superiore a un certo limite), ma solo se si tratta di: a) una Srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato; b) una Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (ad esempio: che controlla una Spa); c) una Srl che, per due esercizi consecutivi, abbia superato due delle seguenti soglie dimensionali: 1) almeno 4,4 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale; 2) almeno 8,8 milioni di ricavi da vendite e prestazioni; 3) almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Non solo la legge di conversione del Dl 91/2014, il cosiddetto decreto competitività che ieri ha avuto il via libera dalla Camera, conferma che nella Srl non c'è più un obbligo di nomina del collegio sindacale correlato all'entità del valore nominale del capitale sociale; essa sancisce anche che «conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca».

Il legislatore risolve alla radice la questione se, venendo meno il presupposto legale di nomina dell'organo di controllo (il superamento di una certa soglia da parte del capitale sociale nominale) i collegi sindacali vigenti restino comunque in carica fino a naturale scadenza o se essi divengano organi "facoltativi" e

I punti salienti



01 | Le nomine restanti

L'organo di controllo della Srl dovrà d'ora innanzi essere nominato (non più in base al suo capitale sociale oltre un certo limite), ma solo se si tratta di: a) una Srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato; b) una Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (ad esempio: che controlla una Spa); c) una Srl che, per due esercizi consecutivi, abbia superato due delle seguenti soglie dimensionali: 1) almeno 4,4 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale; 2) almeno 8,8 milioni di ricavi da vendite e prestazioni; 3) almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

02 | La soglia minima

La Spa non unipersonale si può oggi costituire versando i 25 centesimi solo di 50mila euro (e cioè 12.500 euro) e non più calcolando i centesimi su 120mila; b) tutte le Spa possono ora procedere a una riduzione volontaria del loro capitale fino alla nuova soglia minima di 50mila euro consentendo ai soci di farsi rimborsare la somma corrispondente alla differenza tra l'attuale valore nominale del capitale sociale e il nuovo importo di 50mila euro; c) il nuovo limite di 50mila euro diventa rilevante al fine del ripianamento delle eventuali perdite che eccedano il predetto minimo, le quali potranno essere

03 | Il paradosso

Si potrà avere una Spa con 50mila euro di capitale sociale con il collegio sindacale obbligatorio e una Srl con tre milioni di euro di capitale sociale priva di organo di controllo

La procedura. La deliberazione di revoca dovrebbe essere poi approvata con decreto del Tribunale

La decisione finale spetta ai soci

Più accreditata era l'idea che l'organo, una volta nominato, si distacchi dal presupposto che ne ha attivato la nomina e viva "di vita propria", fino al giorno in cui ne sarebbe comunque cessata la vigenza (ad esempio, per scadenza del termine, per morte o sopravvenuta incapacità, per dimissioni, eccetera). In sostanza, si trattava di una argomentazione che dava massimo credito alle espressioni usate dal legislatore nell'articolo 2400 del codice civile, il quale, dopo aver imperativamente sancito che i sindaci «restano in carica tre esercizi», altrettanto inderogabilmente stabilisce che «i sindaci possono essere revocati solo per giu-

perciò revocabili. Sulla questione esistono (esistevano) due tesi. La meno accreditata è che ne priva di rilievo, perché anche se non fondata su argomenti giuridicamente fortissimi si basa su una logica stringente) era l'opinione che voleva l'organo di controllo cessato ipso iure al cessare del presupposto che ne abbia comportato la nomina. In sostanza si argomentava che: se un organo è stato nominato in adempimento di un obbligo di legge, qualora questo venga meno l'organo non trova più il supporto

NON È UN OBBLIGO

Pur essendo diventati organi «facoltativi» i collegi sindacali vigenti potranno comunque restare in carica fino a naturale scadenza

sta causa» e che la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale.

Il legislatore, con la norma che qualifica come "giusta causa" la modificazione della norma sull'obbligo di nomina dell'organo di controllo, mostra di aver considerato quest'ultima tesi come quella più plausibile, avendola contrastata con una norma di segno contrario. Cioè, ora si aprono due strade per gli organi di controllo nominati "a causa" del capitale sociale della Srl pari o superiore a 120mila euro: o giungono fino a naturale scadenza oppure si rendono revocabili con decisione dei soci. Dovrebbe restare fermo che si tratta di decisione che dovrà essere (formalmente) avallata dal Tribunale.

A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cooperative. Verso la chiusura del dossier Ue

Se non c'è mutualità «prevalente» il prelievo cresce

Adriano Melchiorri

L'articolo 17-bis, del Dl 91/2014 (Competitività), interviene su alcuni profili tributari minori delle cooperative di consumo e delle banche di credito cooperativo per ampliarne la base imponibile e migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nelle coop (di consumo) con più di 100mila soci. Il fine è di chiudere il vecchio dossier aperto dalla Commissione europea nel giugno 2008 sulle agevolazioni fiscali, considerate aiuti di Stato.

Il quadro attuale delle agevolazioni è molto ridimensionato rispetto a quello considerato da Bruxelles nel 2008. Per le cooperative di consumo, infatti, vi è già stato l'inasprimento dal 30 al 65% della tassazione degli utili accantonati alle riserve indivisibili e del 3% per quelli a riserva legale. Così come si è ormai giunti alla piena omologazione del prelievo sugli interessi dei prestiti sociali (dal 12,50 all'attuale 26%). Cadute le pretese sui ristoranti, perché generati unicamente dagli scambi con i soci, restavano da attuare le ultime misure richieste dalla Commissione europea, scettica verso le grandi cooperative, soprattutto sull'effettivo coinvolgimento dei soci e sull'adeguato livello di mutualità. La nuova normativa, applicabile dal periodo d'imposta successivo alla sua entrata in vigore, interviene sul comma 464 della legge 31/2004, riequilibrando il prelievo (fra coop prevalenti e non) e disponendo che, per le cooperative di consumo diverse da quelle a mutualità prevalente, l'agevolazione dell'articolo 12/904 è ridotta dal 30% al 23. Colmando un vuoto del Dl 198/2011, chiarisce anche che, per tutte le cooperative non prevalenti, va sempre recuperato a tassazione il 3%, pari al 10% degli utili destinati alla riserva legale (30%). La detassazione degli utili accantonati per le cooperative non prevalenti sarà, quindi, del 27% (30 meno 3), ridotta al 20% (23 meno 3) per le cooperative di consumo non prevalenti.

L'articolo 17-bis, comma 1, prevede poi, per le cooperative di consumo a mutualità prevalente, che la vigente detassazione degli utili destinati a rivalutare quote o azioni (ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/1992) si applichi nei limiti del regime di aiuti de minimis disciplinato dal regolamento Ue 1407/2013 (l'importo degli aiuti non può superare i 200mila euro nell'arco di tre anni). È affidato, quindi, a un decreto del ministro dello Sviluppo economico il compito di stabilire (entro 30 giorni) le misure, rivolte ad aumentare l'informazione verso i soci, alle quali le cooperative di consumo con più di 100mila soci dovranno adeguarsi, uniformando il proprio statuto entro il 31 dicembre

2015. Il comma 3, infine, disciplina le ricadute fiscali dell'ipotesi in cui Bankitalia autorizzi una Bcc, per ragioni di stabilità e per periodo di determinati, a operare prevalentemente a favore di terzi non soci. Come noto, le banche di credito cooperativo, ai fini fiscali (ex articolo 28 del Tub, comma 2-bis) sono cooperative a mutualità prevalente se rispettano i requisiti dell'articolo 2514 Cc e quelli di operatività prevalente con i soci dell'articolo 35 del Tub. Si dispone ora che la Bcc autorizzata a operare prevalentemente con non soci sia considerata cooperativa non a mutualità prevalente, decadendo dai relativi vantaggi fiscali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'autorizzazione. La perdita della qualifica non innesca, comunque, gli adempimenti e le conseguenze previste dall'articolo 2545-octies Cc perché la sua applicazione alle Bcc è esclusa dall'articolo 150-bis del Tub.

LE NOVITÀ

Ridotta la detassazione sugli utili accantonati
Taglio ai benefici che finora si applicavano alle cooperative di consumo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN EDICOLA

RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE



Dal Sole 24 ORE un vademecum imperdibile per i contribuenti e i professionisti della consulenza fiscale

Tutto l'occorrente per sanare, senza errori, gli omessi o tardivi versamenti delle imposte e le violazioni contabili e dichiarative. Unico 2014, Iva, Imu, Tasi, altri tributi: gli Esperti del Sole 24 ORE spiegano come procedere, con **esempi pratici e risposte a quesiti**.

E in più, per i lettori, un **sito internet** dedicato con **documentazione e approfondimenti**.

**IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE
A € 9,90 IN PIÙ***



Il primo quotidiano digitale

oppure disponibile in formato PDF su www.shopping24.it

GRUPPO 24 ORE

*Offerta valida in Italia dal 31/7/2014 al 14/9/2014